



Comune di
LODI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
LOTTO 2 E LOTTO 3



Comune di
LODI (LO)

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Lotto 2 – Trattamento della frazione EER 20 01 08

Lotto 3 - Trattamento della frazione EER 20 03 01



INDICE

PREMESSA GENERALE	1
1 OGGETTO DELL'APPALTO	1
2 DEFINIZIONI	1
3 DURATA DELL'APPALTO	2
4 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	2
5 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO LOTTO 2 – TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA	3
6 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO LOTTO 3 – TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE SECCO RESIDUO	3
7 ANTICIPAZIONE	4
8 REVISIONE DEI PREZZI	4
8.1 INDICI APPLICABILI	5
8.2 MECCANISMO ORDINARIO DI ADEGUAMENTO DEI PREZZI	5
8.3 MECCANISMO STRAORDINARIO DI REVISIONE DEI PREZZI	7
8.4 SUBAPPALTO E DISPOSIZIONI COMUNI	8
9 CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE	9
10 VARIANTI	11
11 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	12
12 TRATTAMENTO DATI PERSONALI E RISERVATEZZA	13
13 CARATTERE DEL SERVIZIO PUBBLICO DELL'APPALTO E OBBLIGO DI CONTINUITÀ	13
14 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	15
15 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	15
16 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA	17
17 OBBLIGHI IN MATERIA DI PERSONALE	18
17.1 OBBLIGHI SPECIFICI AI SENSI DELL'ALLEGATO II.3 DEL D.Lgs. 36/2023	18
17.2 PERSONALE DELL'APPALTATORE	20
18 SUBAPPALTO	21
19 CESSIONE DEL CONTRATTO	23
20 CESSIONE DEL CREDITO	23
21 GARANZIE DEFINITIVE	23
22 POLIZZE ASSICURATIVE	24
23 ESECUZIONE DEL CONTRATTO	25
24 ESECUZIONE DEL SERVIZIO	25
25 VERIFICA DELLE PRESTAZIONI, PROCEDURE DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	27
26 DIREZIONE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	29
27 PIANO DEI CONTROLLI	30
28 PENALI	31



29	FIRMA DEL CONTRATTO	33
30	ESECUZIONE D'UFFICIO	34
31	RISERVE E RECLAMI	34
32	CONTROVERSIE	34
33	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	34
34	RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO	35
35	ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DELLE CONFORMITÀ.....	36
36	NORMA DI RINVIO	36

PREMESSA GENERALE

Il presente Capitolato e i relativi allegati, che si intendono qui integralmente richiamati, disciplinano le condizioni tecniche, operative e gestionali per l'affidamento del servizio di trattamento, recupero e smaltimento delle frazioni merceologiche derivanti dalla raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Lodi. Il documento definisce le prestazioni richieste, i requisiti minimi delle attività da eseguire, gli obblighi dell'Appaltatore e i criteri per la verifica della corretta esecuzione contrattuale, nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale, di sicurezza sul lavoro e di gestione dei rifiuti.

Il Capitolato si integra con i documenti di gara e con le prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 36/2023 e nel D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché con gli indirizzi regionali applicabili (in particolare la DGR Lombardia n. 6511/2017 e s.m.i.).

Ogni obbligo, attività o misura prevista dal presente documento si intende vincolante per l'Appaltatore, che sarà tenuto a garantire continuità, efficienza e conformità del servizio, assicurando il corretto trattamento e la tracciabilità dei rifiuti conferiti.

1 Oggetto dell'Appalto

L'appalto ha per oggetto:

- per il **LOTTO 2**: l'esecuzione del servizio di trattamento e recupero della seguente frazione di rifiuti solidi urbani (RSU), proveniente dal sistema di raccolta differenziata attualmente attivo sul territorio comunale: **rifiuti biodegradabili da cucine e mense**, codici EER **20 01 08**;
- per il **LOTTO 3**: l'esecuzione del servizio di trattamento e smaltimento della seguente frazione di rifiuti solidi urbani (RSU), proveniente dal sistema di raccolta attualmente attivo sul territorio comunale: **rifiuto secco residuo**, codici EER **20 03 01**.

Il servizio comprende tutte le attività necessarie per:

- l'avvio a trattamento finalizzato al recupero di materia della frazione organica sopra indicata, nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale e dei criteri stabiliti dal presente Capitolato (Lotto 2).
- l'avvio a trattamento dei rifiuti urbani non differenziati, nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale e dei criteri stabiliti dal presente Capitolato (Lotto 3).

Le prestazioni oggetto del presente appalto rientrano nell'ambito delle attività economiche classificate al Codice ATECO 38.2 – Recupero dei rifiuti, comprendente i servizi di trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, nonché le attività accessorie connesse e CPV del servizio (90513000-6) – Servizi di trattamento e di smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi, come dettagliato nel presente Capitolato.

2 Definizioni

Ai fini del presente Capitolato sono adottate le seguenti definizioni:

- a) Appaltatore: la Ditta o il Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatarie del presente servizio;



- b) Capitolato (CSA): il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) Committente: il Comune di Lodi;
- d) Codice: il "Codice dei Contratti" giusto D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- e) DEC: il Direttore dell'esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 114 del "Codice dei Contratti";
- f) Impianto di destinazione: l'impianto autorizzato presso il quale viene conferito il rifiuto sopra indicato proveniente dai servizi di raccolta del Comune, come meglio specificato di seguito;
- g) Stazione appaltante, Amministrazione o Committente: il Comune di Lodi (LO);
- h) Trattamenti: l'insieme delle operazioni, dei procedimenti e dei trattamenti sui rifiuti che ne consentono il riciclaggio, il recupero di materia, il recupero di energia, l'eliminazione.
- i) Lotto 2 - rifiuti biodegradabili di cucine e mense – EER 20 01 08, di seguito anche "frazione organica" o "FORSU".
- j) Lotto 3 – rifiuti urbani non differenziati – EER 20 03 01, di seguito anche "frazione secca residua", "rifiuto secco residuo", "rifiuti urbani non differenziati", "indifferenziato" o "RUR".

3 Durata dell'Appalto

L'affidamento del servizio avrà una durata iniziale di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di affidamento, anche nelle more della stipulazione del contratto, o, in subordine, dalla data indicata nella determinazione di aggiudicazione definitiva.

Il servizio potrà essere attivato, per ragioni di urgenza, a partire dal giorno successivo all'aggiudicazione definitiva ed efficace, ai sensi dell'art. 17, commi 5 e 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in pendenza della sottoscrizione del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di prorogare il contratto per un ulteriore periodo di 24 (ventiquattro) mesi, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, mediante comunicazione da effettuarsi con preavviso minimo di 30 giorni rispetto alla scadenza della durata iniziale.

In caso di intervenute modifiche normative, o qualora venga costituito e reso operativo l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs. n. 152/2006, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interrompere anticipatamente il contratto, senza che nulla sia dovuto all'Appaltatore a titolo di indennizzo o compensazione.

Decorso il termine contrattuale – comprensivo dell'eventuale proroga – e nelle more della definizione della nuova procedura di affidamento, la Stazione Appaltante potrà attivare una proroga tecnica del servizio per il tempo strettamente necessario a garantire la continuità gestionale, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023. Durante tale periodo, l'Appaltatore sarà tenuto a garantire le prestazioni previste dal contratto e dal Capitolato, agli stessi patti, condizioni e corrispettivi vigenti.

4 Documenti che fanno parte del contratto

L'Impresa Appaltatrice non potrà sollevare eccezioni, nel corso dell'esecuzione degli interventi previsti dal presente Capitolato, in merito a mancata conoscenza di condizioni preesistenti o alla sopravvenienza di elementi non considerati o non valutati, salvo che tali circostanze integrino



fattispecie di forza maggiore, ai sensi del Codice Civile e non escluse da altre disposizioni del presente Capitolato.

Con l'accettazione dell'affidamento, l'Appaltatore dichiara implicitamente di possedere tutti i requisiti tecnici, organizzativi e professionali necessari per l'esecuzione del servizio, da svolgere secondo i principi della buona tecnica esecutiva, con l'impiego dei metodi più aggiornati e nel pieno rispetto delle normative vigenti.

L'Appaltatore dichiara inoltre di avere piena conoscenza delle norme generali e specifiche applicabili all'appalto di servizi, nonché delle condizioni, generali e particolari, tecniche ed economiche, che possono aver influito sulla formulazione dell'offerta e sulla determinazione dei corrispettivi proposti.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto:

- il presente Capitolato;
- Allegato 1 al CSA - Relazione Generale e stima economica;
- Allegato 2 al CSA - Capitolato Tecnico;
- Allegato 3 al CSA - Duvri preliminare;
- Il Patto di Integrità;
- L'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- Le polizze fideiussorie e assicurative previste dalla normativa e dai documenti di gara.

5 Corrispettivo dell'Appalto Lotto 2 – trattamento della frazione organica

La stima del costo del servizio in relazione alla durata è la seguente:

200108 - Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	Annuale	24 mesi (servizio base)	Quinto d'obbligo (20%)	24 mesi (proroga)	6 mesi (proroga tecnica)	24 mesi+24 mesi+6 mesi+quinto d'obbligo
Importo servizi base	389.624 €	779.248 €	77.924,80 €	779.248 €	194.812 €	1.831.233 €
Importo totale	389.624 €	779.248 €	77.924,80 €	779.248 €	194.812 €	1.831.233 €
<i>di cui manodopera</i>	150.005 €	300.010 €	30.010 €	300.010 €	75.002,50 €	705.033 €
Costi di sicurezza	287 €	574 €	57,40 €	574 €	144 €	1.349 €

L'importo complessivo è presunto in quanto dipende dai quantitativi mensili effettivamente prodotti ed è pari a **80 €/ton**, iva esclusa.

Si precisa che l'importo posto a base d'asta è comprensivo dei costi di smaltimento, indipendentemente dalla percentuale di frazione estranea eventualmente riscontrata e di eventuali sovraccosti derivanti dalla caratterizzazione o dalla gestione di specifiche componenti della frazione organica.

6 Corrispettivo dell'Appalto Lotto 3 – trattamento della frazione secco residuo

La stima del costo del servizio in relazione alla durata è la seguente:

200301 - Rifiuti urbani non differenziati	Annuale	24 mesi (servizio base)	Quinto d'obbligo (20%)	24 mesi (proroga)	6 mesi (proroga tecnica)	24 mesi+24 mesi+6 mesi+quinto d'obbligo
Importo servizi base	661.077 €	1.322.154 €	132.215,40 €	1.322.154 €	330.538,50 €	3.107.062 €
Importo totale	661.077 €	1.322.154 €	132.215,40 €	1.322.154 €	330.538,50 €	3.107.062 €
<i>di cui manodopera</i>	254.514 €	509.029 €	50.903 €	509.029 €	127.257 €	1.196.218 €



Costi di sicurezza	258 €	516 €	51,60 €	516 €	129 €	1.213 €
--------------------	-------	-------	---------	-------	-------	---------

L'importo complessivo è presunto in quanto dipende dai quantitativi mensili effettivamente prodotti. L'importo a base d'asta è pari a **140 €/ton**, iva esclusa.

Si precisa che l'importo posto a base d'asta è comprensivo dei costi di smaltimento, indipendentemente dalle componenti non conformi o non ammissibili rispetto alle prescrizioni autorizzative e alle condizioni tecniche di accettazione dell'impianto oltre che eventuali sovraccosti derivanti dalla caratterizzazione o dalla gestione di specifiche componenti del secco residuo.

7 Anticipazione

Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, è riconosciuta all'Appaltatore un'anticipazione del prezzo pari al 20% del valore contrattuale.

L'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni riferite a ciascuna annualità contabile come determinata nel cronoprogramma dei pagamenti e viene corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile riferita alla medesima annualità, secondo quanto previsto nel cronoprogramma delle prestazioni.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, pari all'importo dell'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale calcolato sul periodo necessario al recupero dell'anticipazione medesima, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. La garanzia deve essere rilasciata dai soggetti individuati all'articolo 106, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto in proporzione al recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante nel corso dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni non proceda, per cause imputabili all'Appaltatore, secondo i tempi contrattualmente previsti, il medesimo decade dal diritto all'anticipazione e deve restituire l'importo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della sua erogazione.

8 Revisione dei prezzi

In considerazione della natura continuativa e pluriennale dei servizi oggetto dell'Appalto, il prezzo contrattuale è assoggettato ai seguenti distinti meccanismi:

- adeguamento ordinario del prezzo**, ai sensi dell'art. 60, comma 2-bis, del D.Lgs. 36/2023, volto a governare le variazioni fisiologiche e prevedibili dei fattori di costo connesse al decorso del tempo;
- revisione straordinaria dei prezzi**, ai sensi dell'art. 60, commi 1 e 2, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.2-bis al medesimo decreto, applicabile in presenza di particolari condizioni di natura oggettiva, anomale e imprevedibili, che determinino variazioni eccezionali dei costi del servizio.

L'adeguamento ordinario e la revisione straordinaria operano sulla base di presupposti differenti e sono tra loro complementari. La loro applicazione non potrà determinare il riconoscimento, anche parziale, della medesima variazione economica mediante entrambi i meccanismi.

8.1 Indici applicabili

Ai fini dell'applicazione dei meccanismi disciplinati dal presente articolo, per entrambi i Lotti è assunto quale riferimento il sistema ponderato di indici associato al codice CPV **90513000-6 – Servizi di trattamento e di smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi**, individuato dalla Tabella D.3 dell'Allegato II.2-bis al D.Lgs. 36/2023.

Il sistema ponderato è composto dai seguenti indici e relativi pesi:

- a) **indice dei prezzi al consumo – PC**, indice generale senza tabacchi [00ST], con un peso pari al **62%**;
- b) **indice delle retribuzioni contrattuali – IR**, riferito alle attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e recupero dei materiali [ATECO 38], con un peso pari al **38%**.

Qualora l'indice ISTAT delle retribuzioni contrattuali riferito alle attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e recupero dei materiali – ATECO 38 non sia pubblicato, non risulti disponibile per il periodo oggetto di aggiornamento o presenti un livello di dettaglio non idoneo all'applicazione del presente articolo, la variazione della componente retributiva sarà determinata, in via convenzionale, assumendo quale parametro di riferimento la variazione della retribuzione contrattuale relativa al livello D2 del CCNL dei servizi ambientali applicato all'Appalto.

Il valore iniziale degli indici è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo previsto per l'aggiudicazione, determinato ai sensi dell'Allegato I.3 al D.Lgs. 36/2023, tenuto conto delle eventuali sospensioni o proroghe del termine legittimamente disposte.

Qualora uno degli indici individuati cessi di essere pubblicato, subisca una modifica della base di calcolo, della classificazione o della metodologia di rilevazione, sarà utilizzato l'indice ufficiale ISTAT che ne costituisce la sostituzione o la prosecuzione.

In assenza di un indice direttamente sostitutivo, il RUP individuerà, con provvedimento motivato e previo contraddittorio con l'Appaltatore, l'indice ufficiale maggiormente rappresentativo della medesima componente economica, nel rispetto dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.2-bis.

8.2 Meccanismo ordinario di adeguamento dei prezzi

L'adeguamento ordinario opera con cadenza preferibilmente annuale, a decorrere dall'inizio della seconda annualità contrattuale. Per i primi dodici mesi decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio restano fermi i prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione.

L'adeguamento prosegue con la medesima cadenza preferibilmente annuale durante l'eventuale periodo di proroga contrattuale, l'esercizio delle opzioni e la proroga tecnica, senza modifica della data-base e dei pesi convenzionalmente stabiliti dal presente articolo.

In occasione di ciascun aggiornamento preferibilmente annuale sono utilizzati gli ultimi valori definitivi degli indici pubblicati e disponibili alla data dell'istruttoria.

La variazione complessiva del prezzo è determinata ponderando la variazione registrata da ciascun indice secondo i pesi indicati all'art. 8.1.



L'adeguamento ordinario opera sia in aumento sia in diminuzione. In caso di variazione positiva del sistema ponderato di indici, il prezzo unitario contrattuale sarà incrementato in misura corrispondente; in caso di variazione negativa, il medesimo prezzo sarà ridotto.

L'adeguamento è determinato sulla base dell'andamento oggettivo degli indici e non richiede la dimostrazione analitica, da parte dell'Appaltatore, dei maggiori o minori costi effettivamente sostenuti.

Non sono riconoscibili, a titolo meramente indicativo ma non esaustivo, mediante il meccanismo ordinario gli incrementi derivanti da:

- a) inefficienze organizzative, produttive o gestionali dell'Appaltatore;
- b) modifiche unilaterali dell'organizzazione del servizio o del ciclo di trattamento;
- c) variazioni dell'organico, del monte ore o dei livelli di inquadramento non derivanti da obblighi legislativi o contrattuali;
- d) modifiche dell'impianto di destinazione o del processo produttivo derivanti da autonome scelte imprenditoriali;
- e) ritardi, sospensioni, indisponibilità dell'impianto o proroghe imputabili all'Appaltatore;
- f) violazioni degli obblighi legislativi, ambientali, autorizzativi, contrattuali o derivanti dal CCNL applicato;
- g) maggiori costi derivanti dalla gestione degli scarti, dei sovvalli o delle frazioni estranee, già ricompresi nel prezzo posto a base di gara.

Il Comune procede annualmente alla verifica dell'andamento degli indici e all'attivazione del meccanismo ordinario anche in assenza di una specifica istanza dell'Appaltatore.

Il RUP, con il supporto del DEC e degli uffici competenti, comunica all'Appaltatore:

- a) gli indici utilizzati;
- b) i rispettivi valori iniziali e aggiornati;
- c) i pesi applicati;
- d) la variazione complessivamente risultante;
- e) il nuovo prezzo unitario riconosciuto;
- f) la relativa decorrenza.

L'Appaltatore potrà presentare osservazioni motivate entro 15 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine, il RUP conclude l'istruttoria e adotta il provvedimento di adeguamento.

Il prezzo unitario aggiornato trova applicazione alle quantità di rifiuto effettivamente conferite e accettate a decorrere dall'inizio dell'annualità contrattuale cui l'aggiornamento si riferisce.

Qualora il procedimento sia concluso successivamente all'inizio dell'annualità di riferimento, le differenze maturate saranno regolate mediante conguaglio nel primo pagamento utile successivo all'adozione del provvedimento.

Gli incrementi o le riduzioni riconosciuti mediante il meccanismo ordinario non sono considerati ai fini della determinazione della variazione rilevante per l'attivazione della revisione straordinaria.

Il meccanismo ordinario non potrà determinare duplicazioni con la revisione straordinaria o con altri meccanismi di indicizzazione, compensazione, congruaggio o riequilibrio previsti dal contratto o dalla normativa vigente.

8.3 Meccanismo straordinario di revisione dei prezzi

Resta ferma l'applicazione del meccanismo straordinario di revisione dei prezzi previsto dall'art. 60, commi 1 e 2, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 e dall'Allegato II.2-bis al medesimo decreto.

La revisione straordinaria è finalizzata a fronteggiare variazioni anomale ed eccezionali dei costi derivanti da particolari condizioni di natura oggettiva e imprevedibile, non riconducibili al normale andamento tendenziale dei fattori produttivi e tali da incidere in misura rilevante sull'equilibrio economico del contratto.

Il meccanismo straordinario opera in modo complementare e non alternativo rispetto all'adeguamento ordinario disciplinato dall'art. 8.2 e può essere attivato in qualsiasi momento dell'esecuzione contrattuale, senza che sia necessario attendere l'inizio della seconda annualità.

Ai fini della verifica del ricorrere dei presupposti per l'attivazione della revisione straordinaria, il Comune monitora con cadenza trimestrale l'andamento del sistema ponderato di indici individuato all'art. 8.1.

La base-line e i pesi degli indici utilizzati per la revisione straordinaria coincidono con quelli stabiliti per l'adeguamento ordinario.

La clausola è attivata automaticamente dal Comune, anche in assenza di specifica istanza dell'Appaltatore, quando la variazione del costo del servizio, misurata attraverso il sistema ponderato di indici, risulti superiore, in aumento o in diminuzione, al 5% rispetto al valore assunto alla data-base.

Ai fini della verifica della soglia, si assume a riferimento l'importo complessivo originario del contratto risultante dal provvedimento di aggiudicazione, comprensivo degli oneri della sicurezza e al netto del ribasso offerto.

Al superamento della soglia, la revisione straordinaria è riconosciuta nella misura dell'80% della sola parte di variazione eccedente il 5%.

La revisione straordinaria opera sia in aumento sia in diminuzione:

- a) in caso di variazione positiva superiore alla soglia, il prezzo unitario applicabile alle prestazioni ancora da eseguire è incrementato nella misura prevista dal comma precedente;
- b) in caso di variazione negativa superiore alla medesima soglia, il prezzo unitario applicabile alle prestazioni ancora da eseguire è ridotto nella corrispondente misura.

Gli incrementi o le riduzioni già riconosciuti mediante il meccanismo ordinario non concorrono alla determinazione della variazione rilevante per l'attivazione della revisione straordinaria.

Il RUP, con il supporto del DEC e degli uffici competenti, verifica che la variazione posta a fondamento della revisione straordinaria non sia già stata assorbita, in tutto o in parte, dagli adeguamenti ordinari applicati per il medesimo periodo.

Qualora una parte della variazione sia già stata compensata mediante il meccanismo ordinario, la revisione straordinaria sarà limitata alla sola quota residua non ancora riconosciuta, nel rispetto della soglia del 5% e della percentuale dell'80%.

In nessun caso il cumulo tra adeguamento ordinario e revisione straordinaria potrà determinare una duplicazione compensativa o il riconoscimento di importi superiori alla variazione oggettivamente rilevata mediante gli indici applicabili.

La revisione straordinaria è applicata esclusivamente alle prestazioni ancora da eseguire dopo la data di attivazione della clausola e, pertanto, alle quantità di rifiuto effettivamente conferite e accettate successivamente a tale data.

La revisione non produce effetti retroattivi sulle prestazioni già eseguite, contabilizzate o certificate anteriormente alla data di attivazione, fatti salvi gli eventuali congruagli espressamente previsti da disposizioni normative sopravvenute.

Ai fini dell'individuazione delle prestazioni ancora da eseguire, il DEC procede alla ricognizione della durata residua del contratto, dei quantitativi stimati ancora da conferire e dei relativi corrispettivi.

Il procedimento di revisione straordinaria è avviato d'ufficio dal RUP, che comunica all'Appaltatore:

- a) gli indici e i relativi valori utilizzati;
- b) il periodo assunto a riferimento;
- c) la variazione complessivamente rilevata;
- d) gli adeguamenti già riconosciuti mediante il meccanismo ordinario;
- e) l'avvenuto superamento della soglia del 5%;
- f) le prestazioni ancora da eseguire interessate dalla revisione;
- g) il nuovo prezzo unitario determinato in aumento o in diminuzione;
- h) la relativa decorrenza.

L'Appaltatore potrà presentare osservazioni motivate e documentate entro 15 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine, il RUP conclude l'istruttoria e adotta il provvedimento di revisione.

Il Comune potrà richiedere all'Appaltatore ogni documento necessario a verificare la corretta individuazione delle prestazioni interessate, la quota ancora da eseguire e l'assenza di duplicazioni con altri meccanismi compensativi.

Gli importi risultanti dalla revisione straordinaria sono contabilizzati nel primo pagamento utile successivo alla conclusione dell'istruttoria, nel rispetto delle disposizioni contabili e delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 60, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 e dall'Allegato II.2-bis.

8.4 Subappalto e disposizioni comuni

L'Appaltatore è tenuto a inserire nei contratti di subappalto e nei subcontratti clausole di revisione dei prezzi coerenti con il presente articolo e con gli artt. 60 e 119, comma 2-bis, del D.Lgs. 36/2023.

Gli adeguamenti ordinari e straordinari riconosciuti dal Comune dovranno essere trasferiti ai subappaltatori e ai subcontraenti in proporzione alla natura e al valore delle prestazioni dagli stessi effettivamente eseguite.

L'Appaltatore dovrà fornire la documentazione comprovante:

- a) l'inserimento delle clausole revisionali nei contratti di subappalto e nei subcontratti;
- b) la determinazione degli importi spettanti;
- c) l'avvenuto riconoscimento degli adeguamenti ai soggetti interessati.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto trasferimento degli importi potrà determinare la sospensione del pagamento della quota revisionale riferibile alle prestazioni subappaltate o subaffidate, ferma restando l'applicazione degli ulteriori rimedi previsti dalla legge e dal contratto.

Gli adeguamenti e le revisioni riconosciuti ai sensi del presente articolo non potranno:

- a) alterare la natura generale del contratto;
- b) modificare il perimetro delle prestazioni affidate;
- c) modificare la struttura economica e concorrenziale dell'offerta;
- d) determinare il riconoscimento di costi derivanti da inadempimenti o inefficienze dell'Appaltatore;
- e) comportare duplicazioni con altri istituti di compensazione, indicizzazione o riequilibrio.

La predisposizione, l'approvazione o l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario secondo il metodo tariffario ARERA pro tempore vigente non costituiscono un meccanismo sostitutivo o un limite autonomo alla revisione dei prezzi contrattuali, che resta disciplinata esclusivamente dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, dall'Allegato II.2-bis e dal presente articolo.

Qualora l'applicazione dei meccanismi disciplinati dal presente articolo non risulti idonea a garantire la conservazione dell'equilibrio contrattuale, resta ferma la possibilità di attivare la procedura di rinegoziazione prevista dall'art. 9 del presente Capitolato, nel rispetto degli artt. 9 e 120 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.2-bis.

9 Clausola di rinegoziazione

Qualora, nel corso dell'esecuzione contrattuale, si verifichino circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea contrattuale e all'ordinaria fluttuazione di mercato, tali da determinare un'alterazione rilevante dell'equilibrio economico originario del contratto, la parte svantaggiata - che non abbia volontariamente assunto il rischio relativo - ha diritto a richiedere la rinegoziazione delle condizioni contrattuali, da condurre secondo principi di buona fede e correttezza.

La rinegoziazione ha come unico obiettivo il ripristino dell'equilibrio economico-patrimoniale iniziale dell'affidamento, quale risultante dagli atti di gara e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica complessiva.

L'Appaltatore che intenda attivare la procedura di rinegoziazione deve presentare apposita istanza contenente:



- l'indicazione dettagliata delle circostanze sopravvenute che hanno generato lo squilibrio;
- la dimostrazione del carattere straordinario, imprevedibile e non imputabile alla normale alea contrattuale di tali circostanze;
- la quantificazione economica e finanziaria dello squilibrio determinatosi;
- le misure correttive proposte per il riequilibrio;
- l'esplicitazione delle azioni già adottate dall'Appaltatore per prevenire o contenere gli effetti delle circostanze stesse.

Nel caso in cui la parte svantaggiata sia la Stazione Appaltante, il RUP provvede a formulare e notificare all'Appaltatore una proposta di rinegoziazione.

Qualora non si giunga a un accordo entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'Appaltatore, ovvero dalla proposta del RUP, la parte svantaggiata potrà adire l'Autorità Giudiziaria per ottenere l'adeguamento del contratto.

L'istanza di rinegoziazione non sospende in alcun caso l'esecuzione del contratto, che dovrà proseguire regolarmente alle condizioni in essere fino alla definizione del procedimento di rinegoziazione o, eventualmente, fino alla pronuncia dell'Autorità competente.

Considerata la durata pluriennale dell'affidamento, qualora nel corso dell'esecuzione si verifichino circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea contrattuale e non imputabili alla parte che le invoca, tali da determinare un grave e documentato squilibrio rispetto alle condizioni economiche originarie del contratto, la parte svantaggiata potrà richiedere la rinegoziazione delle condizioni contrattuali.

La rinegoziazione sarà ammessa esclusivamente quando lo squilibrio sia effettivo, rilevante, direttamente collegato alle prestazioni oggetto dell'appalto e adeguatamente dimostrato attraverso dati contabili, contrattuali e di mercato.

Potranno assumere rilievo, in particolare, variazioni eccezionali dei costi di trattamento, recupero o smaltimento dei rifiuti, dei costi energetici, degli oneri ambientali, fiscali o regolatori, purché tali variazioni non rientrino nelle normali oscillazioni di mercato e non risultino già compensate attraverso la revisione dei prezzi o altri istituti previsti dal contratto.

Non costituiscono invece motivo di rinegoziazione la semplice riduzione dell'utile atteso, eventuali errori nella formulazione dell'offerta, la sottostima dei costi, inefficienze organizzative o gestionali dell'Appaltatore e, più in generale, tutte le circostanze riconducibili ai rischi ordinariamente assunti con la partecipazione alla gara.

La rinegoziazione avrà come unico obiettivo il ripristino dell'equilibrio economico originario del contratto, senza alterarne la natura, modificare sostanzialmente le condizioni di affidamento o riconoscere vantaggi ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari al riequilibrio.

La parte interessata dovrà presentare un'istanza motivata, corredata almeno dai seguenti elementi:

- descrizione delle circostanze sopravvenute;
- dimostrazione del loro carattere straordinario, imprevedibile e non imputabile;
- individuazione delle componenti di costo interessate;
- confronto tra i costi originariamente previsti e quelli effettivamente sostenuti o da sostenere;
- quantificazione dello squilibrio;
- documentazione contabile, fiscale, contrattuale e commerciale a supporto;
- indicazione delle misure già adottate per contenere gli effetti economici;
- proposta delle misure ritenute necessarie per il riequilibrio.



Il RUP, con il supporto del DEC, procederà alla relativa istruttoria, verificando la sussistenza dei presupposti, la correttezza della documentazione prodotta e la congruità della richiesta. A tal fine potranno essere acquisiti preventivi, listini, tariffe applicate da impianti analoghi, dati di mercato e ogni altro elemento utile.

L'eventuale adeguamento del corrispettivo sarà riconosciuto soltanto per la quota di squilibrio effettivamente accertata e non già compensata attraverso altri strumenti contrattuali. L'adeguamento potrà avere carattere temporaneo o definitivo, in relazione alla durata e alla natura delle circostanze che lo hanno determinato.

L'importo complessivamente riconoscibile a seguito della rinegoziazione non potrà superare, per l'intera durata del contratto, il limite massimo del 10% dell'importo a base d'asta del lotto, già previsto per i servizi opzionali.

Le somme eventualmente utilizzate per la rinegoziazione saranno detratte dalla disponibilità residua destinata ai servizi opzionali. In ogni caso, la somma degli importi riconosciuti per la rinegoziazione e di quelli utilizzati per i servizi opzionali non potrà superare il predetto limite del 10%.

Il richiamo al limite del 10% non comporta alcun diritto automatico dell'Appaltatore al riconoscimento dell'intero importo, che sarà determinato esclusivamente sulla base dello squilibrio effettivamente accertato.

Qualora, al contrario, emergano riduzioni stabili e documentate dei costi tali da alterare l'equilibrio contrattuale in danno della Stazione Appaltante, il corrispettivo potrà essere rideterminato in diminuzione secondo gli stessi criteri di trasparenza, oggettività e contraddittorio.

L'eventuale accordo di rinegoziazione sarà formalizzato mediante apposito atto, nel quale saranno indicati i presupposti, le componenti economiche interessate, l'importo riconosciuto, la decorrenza, la durata e le eventuali modalità di verifica e conguaglio.

Nel caso in cui la parte svantaggiata sia la Stazione Appaltante, il RUP provvederà a formulare e notificare all'Appaltatore la relativa proposta di rinegoziazione.

La richiesta di rinegoziazione non sospende l'esecuzione del contratto. Fino alla formalizzazione dell'eventuale accordo, l'Appaltatore sarà pertanto tenuto a proseguire regolarmente tutte le prestazioni alle condizioni contrattuali vigenti.

10 Varianti

Eventuali varianti in aumento o in diminuzione al Contratto saranno gestite secondo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, con particolare riferimento al comma 9, che consente alla Stazione Appaltante di imporre all'Appaltatore l'esecuzione di prestazioni variate, nei limiti del quinto dell'importo contrattuale, alle condizioni originarie, senza che ciò comporti per l'Appaltatore il diritto alla risoluzione del contratto.

Nel presente appalto, tali varianti potranno rendersi necessarie anche in funzione dell'evoluzione delle quantità o della qualità dei rifiuti conferiti, nonché in relazione a mutate esigenze di servizio o specifiche richieste dell'Ente. L'attivazione di queste variazioni sarà disposta dalla Stazione Appaltante con apposito provvedimento e formalmente comunicata all'Appaltatore.

Il Comune di Lodi, a proprio insindacabile giudizio e previa adozione dei necessari atti amministrativi, si riserva la facoltà di:



- a) affidare all'Appaltatore servizi e forniture supplementari non previsti nell'appalto iniziale, alle medesime condizioni contrattuali e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023;
- b) disporre varianti in corso d'esecuzione alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 120, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023, qualora rese necessarie da circostanze imprevedibili non imputabili alla Stazione Appaltante, come ad esempio l'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o regolamentari, comprese eventuali revisioni dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) o provvedimenti di ARERA o di altre autorità competenti;
- c) apportare, in ogni caso, le modifiche contrattuali previste dall'art. 120, comma 3, nonché le modifiche non sostanziali ai sensi dei commi 5 e 6 del medesimo articolo del D.Lgs. 36/2023;
- d) applicare la clausola di revisione quantitativa delle prestazioni, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, imponendo variazioni in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo del contratto, alle condizioni previste dal contratto stesso e dal presente Capitolato. In tal caso, l'Appaltatore non potrà opporsi né richiedere la risoluzione contrattuale. Ai fini del calcolo del quinto d'obbligo, l'importo contrattuale di riferimento sarà costituito dalla somma del valore dell'appalto originario, maggiorato degli importi delle varianti già disposte e di eventuali somme riconosciute all'Appaltatore ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 36/2023, fatta eccezione per quelle aventi natura risarcitoria.

Salvo diversa indicazione della Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà attivare le variazioni approvate entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione del provvedimento autorizzativo.

Le variazioni saranno valutate applicando i prezzi contrattuali comprensivi del ribasso offerto. Qualora le modifiche riguardino prestazioni non previste nel contratto e per le quali non sia stato definito un prezzo, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi secondo le seguenti modalità:

- per analogia con prestazioni simili già previste nel contratto;
- ove non possibile, mediante analisi prezzi riferite alla data dell'offerta, da definirsi in contraddittorio tra il Direttore dell'Esecuzione e l'Appaltatore, e da sottoporre all'approvazione del RUP.

In caso di mancata accettazione dei nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante potrà comunque disporre l'esecuzione delle relative prestazioni. Qualora l'Appaltatore non iscriva formale riserva nei documenti contabili, i prezzi si intenderanno tacitamente e definitivamente accettati.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore potrà proporre modifiche migliorative o razionalizzazioni operative, anche di natura tecnologica, riguardanti il trattamento dei rifiuti o l'ottimizzazione dei flussi. Tali proposte, da presentarsi in forma scritta e accompagnate da relazione tecnico-gestionale, saranno valutate dalla Stazione Appaltante, che si riserva la facoltà di approvarle a proprio insindacabile giudizio.

11 Criterio di aggiudicazione

La scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023.

L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'OEV, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in conformità a quanto disposto dall'art. 108, comma 1, del medesimo Decreto.



12 Trattamento dati personali e riservatezza

I dati contenuti nel presente Capitolato e nel Contratto saranno trattati dal Comune di Lodi, ai sensi del Regolamento UE 2016 n. 679 - RGPD, per scopi strettamente inerenti all'esercizio del diritto attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato e/o da collaboratori e Imprese individuati dal Comune stesso; saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da Regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi. Per l'esercizio dei suoi diritti l'Appaltatore potrà rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di contatto sono riportati in calce al presente e potrà, altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente all'indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.lodi.it. Per informazioni di maggiore dettaglio potrà consultare il sito istituzionale www.comune.lodi.it nella home page, sezione Privacy.

I dati possono essere trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, riservatezza e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte. I dati personali raccolti possono essere comunicati a Enti o Istituzioni in adempimento di quanto prescritto dalla normativa.

I dati giudiziari sono trattati ai sensi dell'autorizzazione n. 7/2013 e s.m.i. recante "Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici" del Garante della Protezione dei Dati Personali.

I dati raccolti sono soggetti alle forme di pubblicità prescritte dalle vigenti norme in materia di procedimenti amministrativi e di contratti pubblici.

Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura. La mancanza o l'incompletezza dei dati non consente di dar corso alla presente procedura e non consente l'ammissione del concorrente alla stessa.

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679. Il legale rappresentante dell'impresa concorrente, sottoscrivendo l'istanza di ammissione, fornisce altresì il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati, limitatamente alle finalità dinanzi specificate.

All'Appaltatore è fatto divieto di usare i dati e documenti forniti dal Comune di Lodi e di rilasciare comunicati e/o annunci/post social relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta della Stazione Appaltante. L'Appaltatore dovrà garantire la riservatezza di tutte le informazioni che per le finalità della sua attività acquisirà durante il corso dei lavori sia in relazione all'attività propria che dei propri subappaltatori.

L'inadempimento degli obblighi di riservatezza è causa di risoluzione del contratto, con tutti i danni conseguenti.

13 Carattere del servizio pubblico dell'appalto e obbligo di continuità

Il servizio oggetto del presente appalto è da intendersi ad ogni effetto servizio pubblico così come definito dall'art. 177, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., e non potrà essere sospeso o abbandonato.



L'Appaltatore è quindi obbligato a garantire il servizio a sua cura e senza aggravio di ulteriori spese anche in caso di indisponibilità dell'impianto alla ricezione dei rifiuti, non funzionamento dell'impianto a causa di manutenzioni, guasti, ecc.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, il Committente potrà sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, addebitando gli oneri relativi a tale situazione all'Appaltatore, salvo il risarcimento del maggior danno. In ogni caso, verificandosi deficienza o abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali e qualora l'Appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti, il Committente avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese dell'Appaltatore, i lavori necessari per il corretto e regolare andamento del servizio.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella L. n. 146/90 e s.m.i. per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Non saranno considerati causa di forza maggiore – e quindi saranno sanzionabili ai sensi del presente Capitolato – scioperi del personale che dipendano da cause direttamente imputabili al prestatore del servizio quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Tutte le spese per il trattamento degli scarti derivanti dalle operazioni di recupero o smaltimento, così come ogni eventuale altra spesa legata ai costi di recupero, sono da intendersi ricomprese nell'importo a base di gara e di offerta.

L'Appaltatore potrà non procedere al ritiro dei rifiuti conferiti dall'Amministrazione esclusivamente nei casi in cui si verifichino circostanze non imputabili allo stesso e tali da rendere impossibile, in tutto o in parte, il ritiro dei rifiuti e/o il regolare funzionamento dell'impianto.

Non costituiscono motivazioni ammissibili di sospensione, e restano a carico organizzativo dell'Appaltatore, le fermate dell'impianto per manutenzioni ordinarie o straordinarie, gli scioperi del personale e comunque ogni causa ad esso imputabile.

Sono considerate circostanze di forza maggiore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi naturali eccezionali quali fulmini, terremoti, frane, incendi, inondazioni, precipitazioni atmosferiche straordinarie, accumuli di neve o ghiaccio, nonché esplosioni, radiazioni o contaminazioni chimiche.

In tali evenienze l'Appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione comunale e all'Appaltatore della raccolta mediante PEC. Entro 24 ore dalla comunicazione, l'Appaltatore dovrà individuare un impianto alternativo idoneo al conferimento dei rifiuti, garantendone l'operatività senza che ciò comporti in alcun caso maggiori oneri a carico del Comune. L'Appaltatore dovrà inoltre informare il Comune con le medesime modalità dell'avvenuto ripristino della piena funzionalità dell'impianto originario.

L'impianto alternativo potrà essere utilizzato per un periodo massimo di 15 (quindici) giorni consecutivi.

Decorso tale termine, dal 16° giorno in poi, verrà applicata una decurtazione per ogni chilometro aggiuntivo percorso rispetto alla distanza dell'impianto originario pari a 0,25 euro/tonnellata * chilometro. Le distanze saranno calcolate sulla base del percorso stradale più veloce per mezzi pesanti, utilizzando il sito <https://www.tuttocitta.it/percorso/> selezionando le opzioni "percorso più veloce" e "mezzo pesante", prendendo a riferimento la differenza tra la localizzazione dell'impianto dell'Appaltatore e quella dell'impianto alternativo.

14 Sospensione dell'esecuzione del contratto

Il Direttore dell'Esecuzione ha facoltà di disporre la sospensione temporanea dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, qualora si verifichino circostanze particolari che impediscano il regolare svolgimento del servizio. In tale evenienza, verranno puntualmente indicate le motivazioni che hanno reso necessaria la sospensione.

La sospensione potrà essere disposta, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, inclusa l'interruzione dei finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in presenza di circostanze speciali che ostacolino temporaneamente l'esecuzione dell'appalto secondo le regole dell'arte.

Il Direttore dell'Esecuzione, con la partecipazione dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, redige apposito verbale di sospensione, nel quale sono riportate le cause, la data di sospensione e gli eventuali effetti sulle prestazioni contrattuali.

Al venir meno delle cause di sospensione, il Direttore dell'Esecuzione provvede a redigere verbale di ripresa dell'esecuzione, indicando il nuovo termine di conclusione del contratto, determinato tenendo conto della durata della sospensione e degli effetti prodotti dalla stessa.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 in materia di sospensione dell'esecuzione dei contratti pubblici.

15 Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore assume l'obbligo, sotto la propria esclusiva responsabilità, di osservare integralmente le disposizioni contenute nel presente Capitolato, nonché tutte le normative vigenti, anche se emanate successivamente alla stipula del contratto, indipendentemente dal loro carattere nazionale, locale, straordinario o contingente, senza che ciò possa comportare alcuna richiesta di compenso o indennizzo per eventuali aggravii derivanti dall'adeguamento.

Rientra altresì negli obblighi contrattuali dell'Appaltatore il rispetto di ogni provvedimento adottato dalle Autorità competenti, incluse le delibere e disposizioni emanate da ARERA durante la vigenza del contratto, senza che possano deriverne pretese economiche aggiuntive.

L'Appaltatore sarà inoltre tenuto alla scrupolosa osservanza delle regolamentazioni e degli atti emanati dalle Autorità con competenza territoriale sui luoghi in cui si svolgono le attività contrattuali, a prescindere dalla natura o dal livello dell'Autorità emanante.

L'Appaltatore del servizio è tenuto a soddisfare una delle seguenti condizioni, in funzione della modalità di gestione proposta:

- a) effettuare il trattamento e recupero dei rifiuti oggetto del presente appalto presso l'impianto indicato in sede di offerta, il quale dovrà essere in possesso di titolo autorizzativo in corso di validità, rilasciato dalla Città Metropolitana o dalla Provincia competente, ai sensi degli artt. 208–216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. L'autorizzazione dovrà comprovare l'idoneità dell'impianto a ricevere e gestire i rifiuti oggetto della presente procedura almeno nelle quantità previste aumentate di un quinto.
- b) essere in possesso di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Categoria 8, Classe E) o superiore, nel caso in cui l'attività svolta consista nell'intermediazione e commercio di

rifiuti senza detenzione, ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. In tale ipotesi, l'Appaltatore dovrà indicare, ai fini dell'esecuzione contrattuale ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 36/2023:

- i dati identificativi dell'impianto presso cui sarà effettuato il trattamento e il recupero dei rifiuti oggetto dell'appalto;
- gli estremi dei titoli autorizzativi, rilasciati ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., comprovanti l'idoneità dell'impianto a ricevere tali rifiuti.

E attestare la capacità dell'impianto a ricevere e trattare i rifiuti oggetto della presente procedura almeno nelle quantità previste aumentate di un quinto.

A tutela del corretto svolgimento della procedura di gara e nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento tra operatori economici, non è consentito ai soggetti titolari di impianti di trattamento e recupero dei rifiuti partecipare alla presente gara in forma autonoma e contemporaneamente rendere disponibili i medesimi impianti ad altri concorrenti. Una simile condotta risulterebbe in contrasto con le disposizioni in materia di concorrenza e potrebbe alterare l'equilibrio competitivo della procedura, come già evidenziato dalla Delibera ANAC n. 330/2018.

La sostituzione dell'impianto indicato in sede di offerta è ammessa esclusivamente in caso di comprovata causa di forza maggiore, previa formale richiesta scritta alla Stazione Appaltante.

La richiesta dovrà essere corredata da:

- copia dell'autorizzazione in corso di validità del nuovo impianto, rilasciata dalla competente Provincia o Città Metropolitana, ai sensi degli artt. 208–216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- dichiarazione di accettazione dei rifiuti oggetto del presente appalto da parte del nuovo impianto proposto.

L'eventuale sostituzione non potrà comunque comportare oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante, né pregiudicare la regolarità, la tracciabilità e la qualità del servizio reso.

Gli impianti devono essere operativi senza alcun elemento ostativo, e devono essere in possesso delle dovute autorizzazioni.

L'Appaltatore è in particolare tenuto ad adempiere ai seguenti compiti:

- Registrazione del peso riscontrato all'impianto, che dovrà essere riportato in modo puntuale e leggibile sulla copia del formulario di identificazione rifiuto (FIR) o documento di trasporto.
- Trasmissione del FIR (timbrato e firmato per accettazione dall'impianto, completo della registrazione del peso a destino) alla società affidataria del servizio di igiene urbana e contestualmente alla Stazione Appaltante, entro tre (3) giorni dalla data di conferimento, mediante PEC agli indirizzi che verranno comunicati prima dell'avvio del servizio.
- Redazione e invio di un report mensile, da allegare alla fattura, contenente:
 - i quantitativi di rifiuto trattato e recuperato, suddivisi per codice EER;
 - le eventuali motivazioni del mancato recupero, debitamente documentate.
 - ogni altra informazione ritenuta utile per la corretta rendicontazione e tracciabilità delle operazioni svolte.

Tutti i dati forniti dovranno essere coerenti con quanto riportato nei formulari di identificazione rifiuto e saranno oggetto di verifica da parte della Stazione Appaltante o della società di igiene urbana incaricata.

L'Appaltatore, nel corso dell'appalto, si impegna ad inviare trasmissione certificata di ogni informazione di carattere economico, finanziaria e organizzativa sul servizio espletato che fosse necessaria al Committente.



Nulla sarà dovuto all'Appaltatore nell'ipotesi in cui lo stesso, di propria iniziativa e liberamente, effettui prestazioni o servizi diversi da quelli previsti nel presente Capitolato e non preventivamente autorizzati in forma scritta e certificata dal Direttore dell'esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente e senza indugio alla Stazione Appaltante e all'Appaltatore dei servizi di Igiene Urbana ogni evento relativo a sospensioni, revoche o limitazioni delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore è tenuto a segnalare immediatamente al Committente tutte le circostanze e irregolarità rilevate nell'espletamento delle operazioni oggetto dell'appalto che possano impedirne il loro corretto svolgimento, tramite segnalazione a mezzo PEC e contattando direttamente il Direttore dell'esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore provvederà alla compilazione di tutta la modulistica di legge di sua competenza relativa alle attività di gestione, e dovrà fornire al Committente e/o la ditta incaricata della gestione e del trasporto dei rifiuti l'eventuale assistenza e collaborazione per la compilazione di quanto di competenza di quest'ultima.

L'Appaltatore deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso. L'Appaltatore è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati al Committente e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore è tenuto a osservare, nei limiti della loro applicabilità, le disposizioni previste dal D.P.R. n. 62/2013, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché le norme contenute nel Codice di Comportamento adottato dal Comune di Lodi, che costituiscono parte integrante degli obblighi etici e comportamentali nell'ambito del presente appalto.

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi e regolamenti in vigore o che potranno venire emanati durante il corso del contratto, e specialmente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica, la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto e avente comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sul Committente in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.

L'Appaltatore dovrà svolgere quanto indicato nel presente Capitolato assicurando gli standard di qualità e rispetto dell'ambiente previsti dalla normativa vigente.

16 Obblighi in materia di sicurezza

L'Appaltatore è tenuto a garantire il pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., adottando tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori coinvolti nell'esecuzione del servizio.

A tal fine, entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante la seguente documentazione:

- Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), designati ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
- Dichiarazione attestante la formazione e l'informazione dei lavoratori in relazione ai rischi specifici connessi all'attività svolta, come previsto dalla normativa vigente.
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) relativo all'appalto, da presentare obbligatoriamente prima della sottoscrizione del contratto.

L'Appaltatore dovrà inoltre predisporre e attuare un proprio Documento di Valutazione dei Rischi riferito agli impianti di destinazione dei rifiuti oggetto dell'appalto. Tale documento dovrà evidenziare i rischi rilevanti connessi alle attività svolte e le relative misure di prevenzione e protezione adottate, in modo da assicurare un'adeguata informazione alla Stazione Appaltante circa le condizioni di sicurezza applicate nei siti di conferimento.

L'Appaltatore dovrà altresì collaborare con il Comune di Lodi e con l'Appaltatore dei servizi di igiene urbana per l'elaborazione e l'aggiornamento del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), fornendo tutte le informazioni necessarie relative alle attività svolte, ai luoghi di conferimento e ai rischi connessi, nonché partecipando alle eventuali revisioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Nel corso dell'esecuzione, l'Appaltatore è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici, pratici e organizzativi necessari per garantire la sicurezza dei propri operatori e di eventuali soggetti terzi coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività contrattuali, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi, accertata dal Committente o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Committente segnalerà l'inadempienza all'Impresa Appaltatrice e, se del caso, all'Ispettorato stesso, che procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa Appaltatrice della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezione, né ha titolo al risarcimento dei danni o per cessione del credito.

17 Obblighi in materia di personale

17.1 Obblighi specifici ai sensi dell'Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023

L'Appaltatore che occupa tra 15 e 50 dipendenti è tenuto, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, a trasmettere una relazione sulla situazione del personale maschile e femminile in relazione:

- alle assunzioni,
- alla formazione,
- alle progressioni di carriera,
- ai livelli e qualifiche,
- alla mobilità interna,
- alla retribuzione effettivamente corrisposta,
- all'accesso agli ammortizzatori sociali,



- alle cessazioni.

La relazione deve essere trasmessa anche alle Rappresentanze Sindacali Aziendali, nonché alla Consigliera e al Consigliere Regionali di Parità. La mancata trasmissione della relazione comporta l'applicazione delle penali previste dall'art. 28 del presente Capitolato.

L'Appaltatore che occupa oltre 15 dipendenti è altresì tenuto, entro lo stesso termine, a presentare la certificazione di ottemperanza agli obblighi di collocamento mirato ai sensi dell'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, accompagnata da una relazione sull'assolvimento di tali obblighi e sull'eventuale irrogazione di sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza per la presentazione dell'offerta. Anche tale documentazione deve essere trasmessa alle Rappresentanze Sindacali Aziendali, pena l'applicazione delle penali previste dall'art. 28 del presente Capitolato.

L'Appaltatore è inoltre tenuto, ai sensi dell'art. 1, comma 4 dell'Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, a riservare una quota non inferiore al 30% delle assunzioni necessarie all'esecuzione del contratto, comprese quelle in subappalto o tramite avalimento, a soggetti di età inferiore ai 36 anni e una quota pari ad almeno il 30% a donne.

Le nuove assunzioni da destinare all'occupazione giovanile e femminile dovranno risultare da contratti di lavoro subordinati disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparative più rappresentative a livello nazionale.

In caso di nuove assunzioni, e in conformità a quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore dovrà garantire l'inserimento di una quota minima di lavoratori svantaggiati, da concordarsi con la Stazione Appaltante, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Linee Guida adottate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, del 7 dicembre 2021.

Tali assunzioni dovranno riguardare lavoratori che:

- abbiano superato positivamente le prove selettive previste dall'Appaltatore;
- rientrino tra le categorie di soggetti svantaggiati o molto svantaggiati, come individuate dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017, adottato ai sensi dell'art. 31, comma 2, del D.Lgs. 81/2015;
- soddisfino almeno una delle condizioni previste dal suddetto decreto:
 - non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
 - non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
 - aver superato i 50 anni di età;
 - essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
 - essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
 - appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un'occupazione stabile;
 - personale della popolazione carceraria seguendo quanto disposto in tema dal Decreto-Legge 1 luglio 2013 n. 78 "*Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena*";
 - personale proveniente da centri di accoglienza per richiedenti asilo.



Il rispetto degli impegni assunzionali sopra indicati sarà oggetto di specifica verifica da parte della Stazione Appaltante che, per le modalità di calcolo della penalità, farà riferimento a quanto previsto nelle Linee Guida adottate con decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità.

Il mancato rispetto di tali obblighi comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 28 del presente Capitolato, nonché la segnalazione all'ANAC e l'interdizione dell'Appaltatore dalla partecipazione, anche in forma aggregata, ad ulteriori procedure di affidamento per un periodo di dodici mesi.

17.2 Personale dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto a impiegare un numero di addetti adeguato e personale professionalmente idoneo, in relazione alla natura e all'importanza delle prestazioni contrattuali. Tutto il personale impiegato dovrà essere assunto e gestito nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza, assistenza e previdenza sociale.

Ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2 del Dlgs. 36/2023 e *Allegato I.01 – Contratti Collettivi*, la Stazione Appaltante individua, per l'esecuzione dei servizi affidati in appalto, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) dell'igiene ambientale, in coerenza con quanto previsto dall'art. 203, comma 2, lett. p) del D.Lgs. 152/2006. Per l'esecuzione del presente appalto il CCNL di riferimento è quello FISE Assoambiente, aggiornato agli accordi di maggio 2022, con applicazione dei relativi scaglioni retributivi aggiornati a luglio 2025. – CNEL K540.

Il contratto collettivo di lavoro applicabile dovrà essere rispettato in tutte le sue parti, incluse eventuali integrazioni territoriali e aziendali riferite al settore e all'area geografica di svolgimento dei servizi.

L'Appaltatore dovrà inoltre:

- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e assistenziale previste dalla normativa vigente;
- ottemperare agli obblighi derivanti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- garantire pari trattamento anche nei confronti dei soci lavoratori, ove si tratti di cooperative;
- assicurare il rispetto di ogni adempimento previsto in materia di protezione del lavoro, anche mediante verifica da parte della Stazione Appaltante, in qualsiasi momento.

Tutto il personale dovrà osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché le norme di cui al Codice di Comportamento del Comune di Lodi, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 223 del 12 dicembre 2013, aggiornato con deliberazione G.C. n° 51 del 15 aprile 2021, successivamente aggiornato con deliberazione di G.C. n° 197 del 22/12/2022..

Gli obblighi di condotta sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle Imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, incluse quelle contenute nel presente Capitolato, costituisce responsabilità dell'Appaltatore per eventuali danni arrecati a lavoratori, terzi o impianti, con rilevanza sia in sede civile sia penale. In caso di inadempimento reiterato o non sanato, nonostante formale diffida, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Prima dell'avvio del servizio, l'Appaltatore dovrà trasmettere per iscritto all'Amministrazione i nominativi, recapiti telefonici ed e-mail dei referenti responsabili per l'appalto e per ciascun impianto coinvolto. Tali referenti, che rappresentano formalmente l'Appaltatore durante l'esecuzione del contratto, dovranno garantire la propria reperibilità per tutta la durata contrattuale e saranno incaricati di ricevere comunicazioni, ordini di servizio e istruzioni operative. Qualsiasi eventuale sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto alla Committente.

L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di richiedere la sostituzione dei referenti designati dall'Appaltatore qualora gli stessi pongano in essere comportamenti gravemente omissivi o non conformi agli obblighi contrattuali nei confronti della Committente. L'Appaltatore dovrà procedere alla sostituzione entro e non oltre 15 giorni naturali consecutivi dalla data della richiesta formale.

18 Subappalto

Ai sensi dell'art. 119, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, si definisce subappalto il contratto con cui l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di una parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto dell'appalto, organizzandole con mezzi propri e assumendosene il rischio e la responsabilità. Costituisce comunque subappalto, anche in assenza di una qualificazione espressa come tale, qualsiasi affidamento a terzi di attività che:

- richiedano l'impiego di manodopera presso il cantiere o altro luogo di esecuzione;
- comportino la fornitura con posa in opera o con installazione, anche parziale, degli elementi forniti;
- abbiano un valore superiore al 2% dell'importo complessivo del contratto o, comunque, eccedano i 100.000 euro;
- presentino un'incidenza del costo della manodopera e del personale pari o superiore al 50% del valore del sub-contratto.

Rientrano in questa definizione anche i contratti stipulati con soggetti terzi per lavorazioni specialistiche o settoriali, ove ricorrano le condizioni sopra indicate. La qualificazione come subappalto è obbligatoria in presenza di tali presupposti, a prescindere dalla denominazione del contratto e dall'iscrizione del subcontraente in elenchi o anagrafi ufficiali.

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. L'Appaltatore potrà indicare nella propria offerta la quota parte dell'appalto che intende subappaltare, con riferimento alle prestazioni subappaltabili secondo la normativa vigente.

In conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024, l'Appaltatore è tenuto a stipulare subcontratti, in misura non inferiore al 20% dell'importo complessivo delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese (PMI) come definite all'articolo 1, comma 1, lettera a) dell'allegato I.1 del Codice.

L'Appaltatore potrà indicare, già in sede di offerta, una soglia inferiore di affidamento alle PMI qualora motivata da ragioni connesse all'oggetto dell'appalto o alle caratteristiche tecniche delle prestazioni. L'eventuale intenzione di procedere al subappalto dovrà essere espressamente indicata al momento della presentazione dell'offerta, secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti in materia di contratti pubblici. In assenza di tale indicazione, non sarà possibile ricorrere al subappalto.

L'Appaltatore, nella procedura di individuazione del subappaltatore, dovrà garantire che quest'ultimo soddisfi i requisiti di carattere generale e tecnico-professionale, nonché la qualificazione all'esecuzione dei servizi affidati.



L'istanza di subappalto è formulata, preferibilmente, utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla Stazione Appaltante sul proprio sito istituzionale ed è corredata dai seguenti documenti che qui di seguito si riepilogano:

- a) copia autentica del contratto di subappalto sottoscritto digitalmente dalle parti;
- b) comunicazione per estratto del contratto della singola clausola di tracciabilità e idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione della stessa. È possibile assolvere all'onere di comunicazione anche mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità, come previsto dal Comunicato del Presidente Anac del 26 marzo 2025 avente ad oggetto: *"Chiarimenti in merito alle modalità di attuazione della normativa sulla tracciabilità"*;
- c) comunicazione di cui all'art. 3 della legge n° 136/2010;
- d) dichiarazione del Subappaltatore, redatta preferibilmente per mezzo del modello messo a disposizione e e-DGUE response in formato xml;
- e) dichiarazione dell'Impresa subappaltatrice, ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n° 187/91, (solo per le Società di capitali) redatta utilizzando il modello messo a disposizione;
- f) dichiarazione di insussistenza situazioni di conflitto di interesse Subappaltatore;
- g) comunicazione titolarità effettiva Subappaltatore;
- h) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura subappaltatore;

Onde consentire alla Stazione appaltante i controlli di rito, i termini di cui al comma 16, dell'art. 119, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. decorreranno soltanto dalla ricezione di un'istanza completa e corredata da tutta la documentazione che auto-certifichi il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

L'istanza è trasmessa esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo seguente:
comunedilodi@legalmail.it

Prima dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto, l'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, per ciascun sub-contratto: il nome del sub-contraente; l'oggetto delle prestazioni affidate, l'importo del subappalto. Eventuali variazioni successive, incluse modifiche soggettive o oggettive o l'incremento dell'importo del sub-contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione Appaltante, che potrà richiedere autorizzazione integrativa, ove necessaria ai sensi di legge.

L'Appaltatore dovrà presentare, prima dell'inizio delle attività oggetto di subappalto, il DVR relativo alle attività da eseguire da parte del subappaltatore, nonché tutta la documentazione comprovante la regolarità contributiva (DURC) e la qualificazione dello stesso.

I contratti di subappalto e i subcontratti dovranno includere clausole di revisione dei prezzi coerenti con quanto previsto dall'art. 14 dell'Allegato II.2-bis del Codice, attivabili al verificarsi delle condizioni oggettive di cui all'art. 60, comma 2.

Il subappaltatore è tenuto ad applicare ai propri lavoratori il medesimo contratto collettivo nazionale utilizzato dall'Appaltatore principale oppure, se diverso, un contratto collettivo che assicuri un livello di tutela economica e normativa equivalente, laddove le attività subappaltate rientrino tra quelle principali dell'appalto.

Il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato dal RUP mediante specifico provvedimento. L'autorizzazione sarà concessa previa verifica del possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale richiesti per lo svolgimento delle prestazioni oggetto di subappalto, nonché della regolarità contributiva e fiscale.



L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al Comune, entro 20 giorni da ciascun pagamento eseguito verso il subappaltatore, copia della relativa fattura quietanzata, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In caso di mancata trasmissione, il Comune sospenderà il pagamento successivo a favore dell'Appaltatore. Nei casi previsti dall'art. 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, il Comune potrà procedere al pagamento diretto del subappaltatore o del cottimista.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Comune in relazione alle prestazioni subappaltate. In particolare, l'Appaltatore risponde direttamente nei confronti del Comune per tutte le inadempienze imputabili al subappaltatore, fatto salvo il diritto di rivalersi nei confronti di quest'ultimo.

L'Appaltatore e il subappaltatore rispondono in solido per tutti gli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali nei confronti dei lavoratori impiegati, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, fatte salve le esenzioni previste dall'art. 119, comma 11, lettere a) e c), del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di accertamento di motivi di esclusione ai sensi del Capo II, Titolo IV, Parte V del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore dovrà procedere alla sostituzione immediata del subappaltatore.

Eventuali variazioni successive, incluse modifiche soggettive o oggettive o l'incremento dell'importo del sub-contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione Appaltante, che potrà richiedere e sono soggette ad autorizzazione integrativa, ove necessaria ai sensi di legge.

19 Cessione del contratto

Ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, la cessione del contratto è nulla, salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lettera d), del medesimo decreto. In deroga a tale divieto, la cessione è ammessa esclusivamente nei casi di cessione di ramo d'azienda, trasformazione, fusione o scissione societaria dell'Appaltatore, a condizione che il cessionario o il soggetto risultante dall'operazione societaria documenti il possesso dei requisiti generali, di idoneità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, in misura proporzionata alle prestazioni da eseguire, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai documenti di gara. In tali ipotesi trovano applicazione gli artt. 1406 e seguenti del Codice Civile, nonché l'art. 120, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 36/2023.

20 Cessione del credito

È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 120, comma 12 del D.Lgs. 36/2023. Tale cessione sarà efficace nei confronti della Stazione Appaltante solo a seguito di notifica formale e previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e dell'assenza di inadempimenti contrattuali.

21 Garanzie definitive

Prima della stipula del contratto, l'Appaltatore è tenuto a costituire una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, con le modalità previste dall'art. 106 del medesimo decreto. Tale garanzia potrà essere prestata esclusivamente mediante cauzione in contanti o fideiussione bancaria o assicurativa, a condizione che la stessa preveda, a pena di inammissibilità, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'impegno all'operatività entro 15 giorni su semplice richiesta della Stazione Appaltante.

L'importo della garanzia definitiva potrà essere ridotto conformemente a quanto disposto dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, e potrà subire un'ulteriore riduzione del 10%, cumulabile con le precedenti, qualora l'Appaltatore sia in possesso di almeno una delle certificazioni ambientali previste dall'Allegato II.13 del Codice, tra cui la registrazione EMAS (Reg. CE n. 1221/2009), il marchio Ecolabel UE (Reg. CE n. 66/2010) o la certificazione UNI EN ISO 14001.

La garanzia definitiva è prestata a copertura dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento di eventuali danni derivanti da inadempimenti, del rimborso di somme eventualmente percepite in eccedenza rispetto alle risultanze della liquidazione finale, nonché degli oneri derivanti da violazioni delle norme sul lavoro e sulla sicurezza.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, la garanzia sarà progressivamente svincolata fino a un massimo dell'80% dell'importo iniziale, in relazione allo stato di avanzamento delle prestazioni; il residuo 20% sarà svincolato al termine del contratto, subordinatamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.

In caso di modifiche contrattuali comportanti un aumento dell'importo originario, l'Appaltatore è tenuto a reintegrare proporzionalmente la garanzia entro 10 giorni naturali consecutivi dalla richiesta della Stazione Appaltante. La mancata reintegrazione comporta la facoltà, per l'Amministrazione, di procedere alla risoluzione del contratto.

Resta altresì ferma la possibilità, per l'Amministrazione, di procedere all'incameramento della garanzia a fronte di inadempienze in materia retributiva, contributiva, assicurativa, assistenziale o di sicurezza.

22 Polizze assicurative

L'Appaltatore:

- assume in proprio ogni responsabilità ai sensi di legge nei casi di sinistri, infortuni o danni subiti da cose o persone e si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- è responsabile verso il Committente del buon andamento di tutto il servizio da esso assunto e della disciplina dei suoi dipendenti;
- è responsabile inoltre di qualsiasi danno o inconveniente causato direttamente od indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature nei confronti del Committente o di terzi;
- garantisce, solleva e manleva il Committente da qualsiasi eventuale pretesa di terzi e da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per i danni arrecati all'ambiente, a cose, persone, interessi e diritti nell'espletamento del servizio.

L'Appaltatore è obbligato altresì ad attivare adeguate coperture assicurative rapportate alle attività svolte oggetto del presente Capitolato e in particolare:

- Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT);
- Polizza di Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO), con estensione della qualifica di terzo anche alla Stazione Appaltante e ai suoi dipendenti.

L'Appaltatore è quindi obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenne il Committente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall'esecuzione del contratto (responsabilità civile R.C.T. e R.C.O.) con adeguato massimale, con validità dalla data di stipula del

contratto di affidamento o di consegna sotto le riserve di legge e fino al termine dell'appalto del servizio.

In caso di partecipazione in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di Consorzio, il soggetto mandatario ovvero il Consorzio dovrà garantire una copertura assicurativa unitaria per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori d'opera (RCO), estesa a tutte le imprese mandanti o consorziate. In alternativa, ogni impresa mandante o consorziata potrà presentare una propria polizza assicurativa, purché ciascuna risulti conforme ai requisiti minimi previsti nel presente Capitolato.

Le polizze dovranno prevedere un massimale minimo di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno.

Le suddette coperture assicurative dovranno essere stipulate con primaria compagnia assicurativa e dovranno prevedere esplicitamente la rinuncia alla rivalsa dell'Assicuratore nei confronti del Committente, salvo il caso di dolo.

Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al Committente prima della stipula del contratto o della consegna sotto le riserve di legge. A tal proposito, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere al Comune, entro 20 (venti) giorni dall'avvenuto pagamento, copia delle quietanze relative ai premi assicurativi per il rinnovo della copertura.

23 Esecuzione del contratto

A seguito dell'aggiudicazione, il RUP provvederà ad autorizzare il DEC a disporre l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'Impresa Appaltatrice dovrà avviare le attività affidate entro e non oltre 48 ore dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, mediante sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione, redatto dal Direttore dell'Esecuzione in contraddittorio con il rappresentante dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D.Lgs. 36/2023, e fatto salvo quanto previsto all'art. 50, comma 6 del medesimo decreto, l'esecuzione può avere inizio anche anticipatamente alla stipula del contratto, qualora espressamente autorizzata dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è tenuto a conformarsi alle istruzioni e alle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l'avvio del servizio. In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, con le conseguenze previste dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.

24 Esecuzione del servizio

Per l'intera durata del contratto, l'Appaltatore è tenuto a garantire, con continuità e sotto la propria responsabilità:

- l'accettazione dei rifiuti presso un impianto regolarmente autorizzato, in conformità al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il ricevimento, lo stoccaggio e il trattamento dei materiali conferiti, finalizzati al recupero o allo smaltimento, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- la gestione dell'impianto nel pieno rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, ambientale e di corretta gestione dei rifiuti, come stabilito dalla legislazione nazionale e regionale;
- il perseguimento della massima percentuale possibile di recupero e riciclaggio dei rifiuti organici trattati, al fine di garantirne l'inclusione nel computo della percentuale di raccolta

differenziata e recupero di materia, ai sensi della D.G.R. n. 6511 del 21/04/2017 della Regione Lombardia e successive modificazioni.

- Il trattamento del rifiuto urbano residuo, con recupero di materia o energia ove tecnicamente possibile e smaltimento finale delle frazioni non recuperabili.

L'impianto indicato dall'Appaltatore dovrà garantire un orario di apertura minimo adeguato alle esigenze del servizio, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di conferimento.

In particolare, dovrà essere garantito l'accesso nei seguenti orari minimi:

- dal lunedì al venerdì: dalle ore 07:00 alle ore 17:00
- sabato: dalle ore 07:00 alle ore 13:00

In aggiunta, l'Appaltatore è tenuto a fornire entro 30 giorni dall'affidamento del servizio:

- una relazione descrittiva delle modalità di smaltimento/trattamento, corredata da una scheda tecnica esplicativa contenente almeno i seguenti elementi:
 - eventuali attività di intermediazione;
 - personale impiegato;
 - dotazioni e attrezzature utilizzate;
 - organizzazione operativa;
 - tipologie e finalità delle operazioni di trattamento/recupero;
 - descrizione dei macchinari, tempi e risorse impiegate;
 - quantitativi avviati a recupero di materia;
 - quantitativi avviati a recupero energetico;
 - quantitativi di scarti e sovralli;
 - quantitativi avviati a smaltimento;
 - destinazione e codice EER dei flussi in uscita;
 - per il Lotto 2 dovranno inoltre essere indicati anche gli esiti del trattamento biologico;
 - per il Lotto 3 dovranno inoltre essere indicati anche gli esiti delle eventuali operazioni di selezione, trattamento meccanico, recupero energetico o smaltimento.
- copia dell'omologazione della pesa, con evidenza dell'esito dei controlli periodici obbligatori per legge, da trasmettere prima dell'avvio del servizio o su richiesta del Committente;
- tavola planimetrica (layout) dell'impianto;
- report delle analisi merceologiche effettuate;

Salvo casi sporadici ed eccezionali, la durata massima di ogni singolo conferimento non dovrà superare 30 (trenta) minuti, calcolati dal momento della prima pesatura fino alla seconda pesatura post-scarico.

Il conferimento presso l'impianto sarà effettuato a cura, spese e con mezzi dell'Appaltatore dei servizi di igiene urbana (propri o convenzionati), e dovrà essere accompagnato da idonea documentazione in conformità alla normativa vigente in materia di rifiuti (FIR). Ogni accesso all'impianto dovrà essere registrato mediante pesatura.

L'Appaltatore è tenuto a garantire che le operazioni di smaltimento avvengano nel pieno rispetto della normativa vigente.

In caso di sopravvenuta indisponibilità dell'impianto indicato, l'Appaltatore dovrà assicurare la continuità del servizio presso uno o più impianti alternativi già preventivamente individuati. In tal caso, dovrà:

- comunicare alla Stazione Appaltante, entro 24 ore, l'impianto alternativo debitamente autorizzato;

- trasmettere il provvedimento di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali relativo al nuovo impianto;
- fornire copia del provvedimento autorizzativo all'esercizio delle attività di trattamento, unitamente alla convenzione sottoscritta tra l'Appaltatore e il nuovo impianto, da cui emerga chiaramente la disponibilità all'accoglimento dei rifiuti oggetto del presente appalto.

Eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'uso di un impianto diverso (sia per il trasporto che per lo smaltimento) rimarranno integralmente a carico dell'Appaltatore.

25 Verifica delle prestazioni, procedure di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti delle prestazioni oggetto dell'appalto saranno effettuati "a misura", mediante stati di avanzamento mensili.

Per l'esecuzione del servizio all'Appaltatore sarà erogato un corrispettivo mensile posticipato pari al prodotto del quantitativo mensile (ton) di rifiuto conferito per il corrispondente importo unitario di aggiudicazione (€/ton). I costi dell'appalto sono stabiliti negli importi pari a quelli indicati in offerta dalla ditta appaltatrice, espressi in euro/tonnellata. Detta offerta si intende al netto di IVA e comprensiva di ecotassa ed eventuale contributo ambientale. L'appaltatore rinuncia pertanto espressamente a qualsivoglia domanda di rimborso dei contributi sopra-riciamati, laddove corrisposti nella misura stabilita dalle disposizioni regionali, riconoscendo che detto tributo, ove applicabile, è già compreso nell'importo contrattuale. L'importo offerto si intende onnicomprensivo di tutte le spese dirette e indirette connesse al trattamento dei rifiuti, ivi compreso lo smaltimento degli scarti di lavorazione. I quantitativi per i quali verrà determinato il corrispettivo saranno quelli registrati presso l'impianto di destinazione, purché calcolati con il sistema della doppia pesata (pieno carico e tara).

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%, da saldare, nulla ostando, in sede di liquidazione finale, previa approvazione della verifica di conformità da parte della Stazione Appaltante e presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Si precisa che l'IVA verrà saldata dal Committente direttamente all'Erario in vigore del regime dello Split Payment (L. 190/2014 – DM 23/01/2015).

L'effettuazione dei pagamenti resta subordinata all'invio della fattura mensile del servizio espletato. Ad ogni fattura, dovrà essere allegata l'opportuna documentazione che quantifichi il servizio reso, ovvero il prospetto di dettaglio dei conferimenti, riportante codice EER, numero del formulario, data e ora di conferimento, impianto di destinazione, peso riscontrato a destino, corredato dai tagliandi di pesatura dei rifiuti per ogni conferimento. Le fatture dovranno riportare il numero di CIG, comunicato con lettera al momento dell'aggiudicazione; in mancanza del numero di CIG non sarà liquidata la fattura.

La trasmissione delle fatture dovrà avvenire esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (D.M. 55/2013). La data di accettazione da parte del competente Ufficio del Committente farà fede per la decorrenza dei termini di pagamento come determinati dal presente capitolato.

Il pagamento delle fatture è subordinato all'accertamento, da parte del Comune, della regolare esecuzione delle prestazioni e alla verifica della posizione contributiva dell'Appaltatore e di eventuali



Subappaltatori. A tal fine, il Comune procederà all'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e, in caso di irregolarità, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023.

È inoltre condizione necessaria per la liquidazione l'insussistenza di inadempimenti dell'Appaltatore relativi all'obbligo di versamento derivante da cartelle esattoriali notificate e accertate ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 e s.m.i., nonché del D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto. Il contratto è soggetto a clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, che potrà essere attivata in ogni caso di inadempimento dell'Appaltatore consistente nell'effettuazione di pagamenti mediante strumenti diversi da conti bancari o postali accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A.

L'Appaltatore si obbliga, in relazione alla tracciabilità dei pagamenti, a:

- a) assicurare che nelle fatture emesse da subappaltatori e subaffidatari in relazione ad ogni transazione, siano indicati i codici CUP e CIG;
- b) utilizzare per i pagamenti i conti correnti dedicati e comunicati alla Stazione Appaltante e ad effettuare per tali mezzi i movimenti finanziari esclusivamente tramite bonifico bancario o postale;
- c) l'Appaltatore si obbliga a fornire alla Stazione Appaltante le fatture e le copie dei bonifici effettuati nei confronti dei subappaltatori dal conto dedicato, riportanti il CIG e, se presente, il CUP relativi all'appalto ovvero a produrre dichiarazioni sostitutive, rilasciate, secondo le formalità di legge, da parte dei soggetti della filiera attestanti la regolarità dei pagamenti in merito alla tracciabilità. Il conto corrente dedicato è utilizzato anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche.

È altresì obbligo dell'appaltatore, a pena di nullità assoluta, accertarsi dell'inserimento in tutti i contratti stipulati con subcontraenti, subappaltatori o soggetti appartenenti alla filiera delle imprese coinvolte a qualunque titolo nell'appalto, di una specifica clausola con la quale tali soggetti si impegnano a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., nonché ad accettare la sottoposizione alla clausola risolutiva espressa nei casi in cui le transazioni siano eseguite senza l'utilizzo di strumenti tracciabili tramite conti correnti bancari o postali intestati all'Appaltatore e accesi presso istituti abilitati ai servizi di pagamento.

L'Appaltatore si impegna a consentire al Committente la verifica della presenza di tale clausola in tutti i contratti a valle, precisando che l'assenza di tale clausola comporta la nullità assoluta dei medesimi contratti.

L'Appaltatore o il subcontraente che venga a conoscenza di eventuali violazioni agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte della propria controparte contrattuale è tenuto a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, dandone contestuale comunicazione al Committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio.

Ai fini della tracciabilità, ciascun bonifico bancario o postale relativo alle transazioni economiche dovrà recare l'indicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG).

L'Appaltatore si obbliga a comunicare al Committente, entro 7 giorni dall'apertura, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice



fiscale dei soggetti delegati ad operare su tali conti, come previsto dall'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di certificazione della regolare esecuzione delle prestazioni, mediante bonifico bancario sull'istituto di credito e alle coordinate IBAN indicate in fattura dall'Appaltatore.

Nel caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 *"Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali"* e s.m.i. L'eventuale ritardato pagamento, da parte del Committente, delle rate del corrispettivo di appalto, non farà sorgere in capo all'Appaltatore il diritto di abbandono o di riduzione parziale dei servizi, sotto pena della risoluzione del contratto, con tutti i danni conseguenti. Eventuali interessi moratori saranno determinati esclusivamente nella misura del saggio legale, ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile. Gli importi relativi ad eventuali conguagli che si rendessero necessari, saranno regolarizzati con la fatturazione successiva.

Non è configurabile alcun inadempimento né può essere imputata mora al Committente qualora il pagamento del corrispettivo contrattuale non sia stato eseguito alla scadenza prevista, per il fatto che il procedimento contabile necessario all'emissione del mandato di pagamento non risulti completato per cause imputabili all'Appaltatore.

In caso di crediti maturati dal Comune, dovuti o generati da errori di fatturazione o da contestazioni formalizzate, il pagamento sarà sospeso fino alla presentazione della relativa nota di credito, che dovrà essere emessa entro 15 giorni dalla richiesta formulata dall'Ente.

L'Amministrazione potrà contestare l'esattezza dei conteggi presentati dall'Appaltatore a mezzo PEC, indicando puntualmente le inesattezze riscontrate; in tal caso, le parti avranno un termine massimo di 30 (trenta) giorni per concordare, definire e approvare i contenuti del conguaglio.

Dal pagamento di ciascun corrispettivo saranno detratte eventuali somme dovute al Comune a titolo di penali, risarcimento danni o spese sostenute per interventi sostitutivi d'ufficio.

Con il pagamento del corrispettivo l'Appaltatore si intende compensato di qualsiasi spesa ed onere inerente lo svolgimento dei servizi previsti dal presente Capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

26 Direzione di esecuzione del Contratto

La Direzione dell'esecuzione del contratto è affidata ai soggetti di cui all'Articolo 114 del Codice dei contratti. Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) si avvale, per quanto riguarda il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile del contratto, del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), ai sensi di quanto stabilito dall'Allegato II.14 - *Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità del Codice dei Contratti*.

Il Comune di Lodi provvede alla nomina del DEC per il presente affidamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L'Appaltatore prende atto di tale prerogativa e si impegna a collaborare pienamente con il soggetto incaricato, senza possibilità di sollevare eccezioni in merito alla designazione effettuata.

Il DEC potrà avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni, di collaboratori appositamente individuati, anche tra il personale tecnico dell'Amministrazione o di altri Enti, nonché di consulenti esterni eventualmente incaricati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I collaboratori



opereranno sotto la sua diretta responsabilità, nel rispetto delle competenze e delle modalità di esercizio delle funzioni a esso attribuite.

L'Appaltatore è tenuto a garantire la piena collaborazione e a favorire in ogni modo l'attività di controllo da parte del personale tecnico incaricato dal Comune, dal RUP e/o dal DEC. Questi ultimi potranno disporre, in qualsiasi momento e a loro discrezione, ispezioni in sito, controlli sul funzionamento delle pesche, sull'esistenza dei certificati di conformità e sulla corretta tenuta della documentazione inerente il contratto, al fine di accertare il rispetto delle disposizioni del presente Capitolato e suoi allegati. L'Appaltatore dovrà inoltre consentire libero accesso, in qualsiasi momento, agli uffici, ai locali di impianto e a ogni altro luogo destinato allo svolgimento dei servizi, fornendo tempestivamente la documentazione richiesta e i chiarimenti necessari allo svolgimento dell'attività di vigilanza contrattuale.

Il RUP e il DEC, e/o i loro assistenti tecnici, provvederanno alla vigilanza e al controllo tramite le disposizioni e gli ordini di servizio che saranno immediatamente esecutivi.

Il Committente si riserva, inoltre, la facoltà di apportare modifiche e variazioni, temporanee e/o definitive, sui tempi e sulle modalità di esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, a suo insindacabile giudizio. Qualora si trattasse di modifiche tali da comportare variazioni delle condizioni contrattuali, le stesse andranno rinegoziate e risolte con l'accordo di entrambi i contraenti.

L'Appaltatore è tenuto a segnalare al Committente, tempestivamente, e comunque non oltre le 24 ore successive, le inadempienze, irregolarità e/o anomalie che si fossero verificate durante l'esecuzione del servizio.

L'Appaltatore dovrà essere inoltre disponibile a controlli sulle quantità dei rifiuti trattati, da effettuarsi a discrezione del Committente, che potrà affiancare un proprio incaricato nelle operazioni di pesatura dei rifiuti stessi, anche attraverso pesature intermedie.

È facoltà del Committente adottare tutti i sistemi tesi a verificare la veridicità delle attestazioni dell'Appaltatore.

27 Piano dei controlli

Ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.14, la Stazione Appaltante provvede all'attivazione di un Piano dei Controlli per la verifica della corretta esecuzione del presente appalto, finalizzato ad assicurare la qualità dei servizi resi, la conformità alle previsioni contrattuali e il rispetto degli standard prestazionali fissati dal Capitolato.

Il RUP, con il supporto del DEC, cura l'elaborazione, l'adozione e l'aggiornamento annuale del piano dei controlli, che definisce:

- a) le modalità, le frequenze e le responsabilità relative ai controlli ispettivi, tecnici e documentali;
- b) gli strumenti utilizzabili, anche digitali, per la tracciabilità delle verifiche e la misurazione delle performance;
- c) gli obblighi di collaborazione dell'Appaltatore e i sistemi di registrazione dei risultati.

I controlli sono documentati tramite appositi verbali e schede di verifica, sottoscritti dal DEC o dai soggetti incaricati, con indicazione di data, ambito di controllo, esiti, eventuali non conformità riscontrate e richieste di adeguamento.

L'Appaltatore ha l'obbligo di collaborare pienamente allo svolgimento delle verifiche, fornendo accesso immediato agli impianti, uffici e documentazione, e mettendo a disposizione il personale

eventualmente richiesto dal DEC. Nessuna eccezione o ritardo sarà tollerata nei casi di accesso finalizzati alle attività di controllo.

Il DEC potrà avvalersi, per lo svolgimento delle verifiche, anche di tecnici incaricati o di soggetti terzi qualificati, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante né possa essere oggetto di contestazione da parte dell'Appaltatore.

Le risultanze delle verifiche sono utilizzate per la valutazione periodica della qualità del servizio e per l'applicazione delle eventuali penali previste dal presente Capitolato in caso di inadempienza dell'Appaltatore.

Il piano dei controlli si articola in attività ordinarie (programmate e ricorrenti) e in attività straordinarie (a campione, a sorpresa o su segnalazione), con particolare attenzione a:

Tipo di controllo	Finalità	Frequenza	Documentazione di riferimento
Pesatura in ingresso e uscita	Verifica dei quantitativi conferiti (doppia pesata: pieno/tara)	Ogni conferimento	Registro di carico/scarico, scontrini di pesa
Accettazione flusso merceologico	Controllo della corrispondenza tra FIR e rifiuto conferito (codici EER)	Ogni conferimento	FIR, schede identificative del rifiuto
Analisi merceologiche organico (Lotto 2)	Controllo della percentuale di materiale compostabile; frazioni estranee; sacchi e materiali non ammessi; conformità alle condizioni di accettazione	Periodica programmata (es. trimestrale o annuale)	Verbalì analisi, report qualitativi
Analisi merceologiche secco residuo (Lotto 3)	Caratterizzazione merceologica; presenza di componenti non ammissibili; conformità alle autorizzazioni dell'impianto; ripartizione degli esiti tra recupero, trattamento e smaltimento	Periodica programmata (es. trimestrale o annuale)	Verbalì analisi, report qualitativi
Controlli ambientali (aria, acque, emissioni)	Monitoraggio parametri ambientali per conformità AIA	Continuo o secondo AIA	Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)
Controllo funzionamento pesa	Verifica delle apparecchiature di pesatura	Semestrale	Registro manutenzioni, schede tecniche, schede di omologazione
Verifica conformità dei conferimenti (non conformi)	Rilevamento di anomalie o rifiuti incompatibili	A campione o su segnalazione	Schede anomalie, report di non conformità
Tracciabilità documentale	Verifica FIR, registri di carico/scarico, formulari firmati	Mensile / In sede di audit	Dossier formulari, registro documentazione
Reportistica alla Stazione Appaltante	Riepilogo mensile dei conferimenti e attività svolte	Mensile	Report mensile allegato a fattura

Resta ferma la possibilità per la Stazione Appaltante di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche, ispezioni o richieste documentali ulteriori rispetto a quanto previsto dal Piano, anche al di fuori delle tempistiche e delle casistiche indicate, laddove emergano esigenze di controllo specifiche o situazioni anomale.

28 Penali

Tutte le inadempienze, le inosservanze e le mancanze in genere rispetto agli obblighi ed alle prescrizioni previste nel presente Capitolato, nonché alle disposizioni di legge o regolamentari, sono accertate dal DEC e contestate in forma scritta, mediante verbale notificato tramite PEC all'Appaltatore presso il domicilio eletto.



Nel caso in cui siano rilevati elementi che abbiano un rilievo ai fini del contratto (contestazioni, ordini di servizio, etc.) il DEC invia formale comunicazione PEC. L'Appaltatore può produrre le eventuali controdeduzioni scritte da far pervenire al DEC e al RUP via PEC entro i 3 (tre) giorni naturali successivi al ricevimento della comunicazione di cui sopra.

Trascorso inutilmente tale termine, si intende riconosciuto il difetto dell'Appaltatore e, pertanto, si procede all'applicazione delle penali, fatta comunque salva l'assunzione degli ulteriori provvedimenti specificatamente previsti in altri articoli del presente Capitolato, in disposizioni di legge ovvero di regolamento. Ugualmente si procederà nel caso in cui, seppure prodotte in tempo utile, le controdeduzioni non fossero riconosciute valide e sufficienti.

Considerata la natura essenziale del servizio, al fine di assicurare elevati standard di qualità, continuità e affidabilità nell'esecuzione delle prestazioni affidate, il presente Capitolato disciplina un sistema di penalità a carico dell'Appaltatore, definito secondo una graduazione proporzionata alla gravità delle inadempienze contrattuali. Alle inadempienze connesse con gli obblighi previsti dal Contratto di servizio, dal presente Capitolato, nonché quelle conseguenti a Leggi e Regolamenti emanati o emanandi, accertate e comunicate dal DEC o dal RUP, l'Appaltatore oltre all'obbligo di ovviare al più presto, è passibile di eventuali sanzioni amministrative previste dai Regolamenti Comunali, fermo restando in ogni caso il risarcimento del maggiore danno causato.

Valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dall'Appaltatore e le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell'inadempimento, il DEC applica la penale descritta nella successiva tabella del presente articolo. L'applicazione della penalità sarà comunicata all'Appaltatore mediante PEC e l'ammontare sarà trattenuto sul primo certificato di regolare esecuzione in scadenza. In caso di ATI le penalità saranno applicate all'Impresa Mandataria.

L'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, in un periodo massimo pari a dodici mesi continuativi equivale alla manifesta incapacità dell'Appaltatore a svolgere il servizio appaltato e potrà comportare pertanto, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, la risoluzione del contratto come prevista all' art. 33 - *Risoluzione del contratto*, con relativo incameramento della cauzione e risarcimento dell'eventuale maggior danno provocato al Committente.

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà del Committente di risoluzione del contratto ove ne ricorrono i presupposti, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito dal Committente, all'infrazione contestata ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dal Committente, direttamente o indirettamente, è tenuto al pagamento di una penalità dell'importo variabile a seconda della inadempienza riscontrata e riferita alle seguenti situazioni:

INADEMPIMENTO	PENALE
Ritardo nell'assunzione del servizio, sino a un massimo di 7 giorni	€ 500,00 / giorno
Sospensione arbitraria del servizio, sino a un massimo di 3 giorni	€ 1.000,00 / giorno
Mancata comunicazione nei tempi previsti in caso di festività	€ 300,00 / evento
Mancata comunicazione nei tempi previsti dello sciopero dei dipendenti	€ 1.000,00 / evento
Mancata comunicazione nei tempi previsti delle modalità di anticipo/recupero legate a festività o fermo impianto programmato	€ 500,00 / evento
Mancata comunicazione nei tempi previsti dell'impianto sostitutivo	€ 500,00 / evento
Mancato rispetto di qualsiasi norma contrattuale non specificamente prevista nei punti precedenti	€ 500,00 / evento



INADEMPIMENTO	PENALE
Violazione degli Obblighi specifici ai sensi dell'Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023	1,0 ‰ (per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo
Ritardo nella consegna dei documenti richiesti (fino a 30 giorni dalla scadenza)	0,8 ‰ (per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo
Ritardo nella consegna dei documenti richiesti (oltre 30 giorni dalla scadenza)	0,6 ‰ (per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo
Permanenza del mezzo presso l'impianto di destino oltre 60 minuti	€ 250,00 per ogni 30 minuti eccedenti (verificati da GPS)
Chiusura dell'impianto senza preavviso minimo di 5 giorni lavorativi (salvo forza maggiore)	€ 1.000,00 / giorno
Ritardo nella trasmissione dei documenti richiesti oltre 7 giorni	€ 50,00 / giorno per ciascun documento
Mancata consegna di materiali o documenti previsti dal Capitolato oltre 30 giorni dalla richiesta	€ 70,00 / giorno di ritardo
Violazioni degli obblighi in materia di sicurezza (es. DUVRI, DPI, formazione)	Da € 250,00 a € 1.500,00, a seconda della gravità

Per l'eventuale mancato rispetto di qualsiasi altra norma contrattuale nonché di leggi e regolamenti emanati o emanandi, che non sia espressamente prevista nella tabella sopra riportata, nei Regolamenti Comunali o dalla normativa vigente in materia, si applicherà una penale dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. Ai fini dell'applicazione delle penalità di cui al presente Capitolato, si considera recidiva la reiterazione della medesima violazione (o di una violazione analoga) entro un periodo di tempo ragionevolmente ravvicinato dalla contestazione precedente. In tal caso, la penalità sarà applicata in misura maggiorata, fatte salve ulteriori azioni o provvedimenti previsti dalla legge o dal contratto.

L'ammontare della penalità sarà trattenuto dal pagamento della prima fattura in scadenza.

L'applicazione delle penalità non estingue il diritto di rivalsa del Committente nei confronti dell'Appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.

29 Firma del contratto

La stipula del contratto d'appalto avverrà in modalità digitale con atto pubblico amministrativo, presso gli uffici del Comune di Lodi.

Tutti gli oneri fiscali e amministrativi connessi alla formalizzazione e registrazione del contratto – inclusi, a titolo meramente esemplificativo, l'imposta di bollo, l'imposta di registro, i diritti di segreteria e quelli relativi alla scritturazione – saranno integralmente a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà presentarsi per la sottoscrizione del Contratto entro e non oltre la data che sarà comunicata al medesimo successivamente all'intervenuta aggiudicazione dell'Appalto. Il ritardo ingiustificato nella firma del Contratto costituisce causa di decadenza dell'aggiudicazione.

Nel caso in cui la stipulazione del contratto non avvenga per cause imputabili all'aggiudicatario, la Stazione Appaltante procederà alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione, con conseguente escussione della cauzione provvisoria.

Resta altresì ferma la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento di ogni danno subito, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.



In tale eventualità, il servizio potrà essere affidato al concorrente risultato secondo classificato in graduatoria, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili.

30 Esecuzione d'ufficio

In caso di accertata violazione degli obblighi contrattuali, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di intervenire d'ufficio per il ripristino del regolare andamento del servizio, anche mediante affidamento a terzi, con addebito integrale dei costi sostenuti all'Appaltatore, maggiorati del 25% a titolo di oneri amministrativi.

Resta salvo, in ogni caso, il diritto della Stazione Appaltante di procedere:

- all'applicazione delle penali previste all'articolo 28;
- alla richiesta di risarcimento dei danni eventualmente subiti;
- alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità previste dal presente Capitolato.

Il recupero delle somme dovute a qualsiasi titolo sarà effettuato mediante trattenuta sulle prime fatture utili in fase di liquidazione.

31 Riserve e reclami

L'Appaltatore potrà far valere eventuali pretese, osservazioni o contestazioni relative all'esecuzione del contratto esclusivamente mediante la presentazione formale di riserve o reclami, da inoltrare alla Stazione Appaltante in modo tracciabile.

Tali comunicazioni dovranno pervenire a mezzo PEC o, in alternativa, essere consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo comunale, con obbligo per il mittente di richiedere e conservare idonea attestazione di ricezione.

Per la valutazione e gestione di tali istanze, si farà riferimento alle procedure di composizione amichevole delle controversie previste dagli articoli 210 e 211 del D.Lgs. 36/2023, mediante attivazione dell'accordo bonario tra le parti.

32 Controversie

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 211 (Accordo bonario per i servizi e le forniture) e 212 (Transazione) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ogni controversia derivante dall'esecuzione o interpretazione del contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Milano.

33 Risoluzione del contratto

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento durante il periodo di efficacia, qualora si verifichi una o più delle seguenti condizioni:

- a) Perdita dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.
- b) Assunzione tardiva del servizio da parte dell'Appaltatore oltre il settimo giorno dalla data stabilita.
- c) Sospensione arbitraria del servizio per oltre tre giorni consecutivi.
- d) Reiterata applicazione della stessa penale per almeno due volte nella medesima annualità contrattuale.

- e) Gestione di rifiuti non autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- f) Inadempienza agli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi verso il personale dipendente o incaricato dell'esecuzione del servizio.
- g) Grave violazione delle norme di sicurezza o delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- h) Cessione, anche parziale, del contratto senza autorizzazione.
- i) Inosservanza delle normative in materia di subappalto.
- j) Omesso utilizzo di strumenti tracciabili (bonifico bancario o postale) ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.
- k) Mancata reintegrazione della garanzia definitiva entro i termini contrattuali.
- l) Violazione del Codice di comportamento o del Patto di integrità sottoscritto.
- m) Frode nella fase di esecuzione dell'appalto.
- n) Concordato preventivo, fallimento o sottoposizione a misure cautelari pregiudizievoli per la continuità del servizio.
- o) La mancanza o la perdita anche parziale delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione del servizio, con riserva per la Stazione Appaltante di richiedere all'Appaltatore il risarcimento integrale di tutti i danni eventualmente subiti dal Committente e/o da terzi e la copertura di ogni responsabilità derivante dalla mancata o tardiva comunicazione della situazione determinatasi.
- p) Qualsiasi altro grave inadempimento che pregiudichi irrimediabilmente la prosecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c.

Nei casi di cui alle lettere b), c), d), e), k), la risoluzione potrà avvenire previa contestazione formale tramite PEC, con l'assegnazione di un termine per sanare l'inadempienza.

Nei restanti casi - a), e), f), g), h), i), j), l), m), n), o) p) - la risoluzione avviene di diritto, senza necessità di ulteriori adempimenti, ai sensi dell'art. 1456 c.c., a seguito di dichiarazione della Stazione Appaltante.

Fino alla definizione delle pendenze contrattuali, la Stazione Appaltante potrà trattenere, a titolo di garanzia, le somme a credito dell'Appaltatore.

Sono comunque dovuti dall'Appaltatore i danni diretti o indiretti subiti dalla Stazione Appaltante a seguito della risoluzione.

In caso di risoluzione, è facoltà della Stazione Appaltante:

- interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento;
- oppure indire nuova procedura di gara per la prosecuzione del servizio.

L'Appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino alla data di scioglimento del contratto, al netto di penali, danni e oneri aggiuntivi sostenuti dal Committente. L'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato inoltre anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

34 Recesso unilaterale dal contratto

Il Committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'Appaltatore delle prestazioni relative ai servizi resi, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.



L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali il Committente prende in consegna i servizi e ne verifica la regolarità (art. 123, comma 2, D. Lgs. 36/2023).

35 Ultimazione delle prestazioni e verifica delle conformità

Al termine delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere apposita comunicazione di avvenuta ultimazione al DEC, il quale procederà agli accertamenti di competenza e, ove ne ricorrano i presupposti, rilascerà il certificato di ultimazione delle prestazioni.

Il verbale di accertamento è redatto in doppio esemplare e sottoscritto da entrambe le parti: il Direttore dell'Esecuzione e il rappresentante dell'Appaltatore.

Le prestazioni oggetto del presente Capitolato sono sottoposte a verifica di conformità, finalizzata ad accertarne la regolare esecuzione rispetto a quanto previsto dal contratto in termini di modalità, qualità e tempi.

La verifica di conformità è avviata entro 20 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni e deve concludersi non oltre 60 giorni dalla medesima data.

La verifica è svolta, di norma, dal DEC, salvo diversa determinazione della Stazione Appaltante, che potrà incaricare soggetti diversi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

36 Norma di rinvio

Per quanto non specificamente contenuto nel presente Capitolato e allegati, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.